



COMUNE DI POZZALLO
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con D.P.R. 14.03.2025, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267100)

N. 04 del 18.04.2025

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI POZZALLO.

L'anno duemilaventicinque il giorno 18 del mese di aprile alle ore 13:00 e segg., in Pozzallo, nella Residenza Municipale di Piazza Municipio n.1 , si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 14.03.2025 su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con l'intervento dei signori:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
dott. TOMMASO MONDELLO	X	
dott.ssa SALLEMI CHIARA	X	
dott. BRUNO BUSACCA	X	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con la Deliberazione n. 50 del 24.10.2024, il Consiglio Comunale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000, il dissesto finanziario del Comune di Pozzallo;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 14.03.2025, trasmesso con nota p.e.c. ed assunto al protocollo generale dell'Ente in data 24.03.2025 al n.7474, su proposta del Ministro dell'Interno, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione del dissesto finanziario del Comune di Pozzallo, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in 24.03.2025 il citato Decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione nominati: dott. Tommaso Mondello, Viceprefetto, dott.ssa Chiara Sallemi, Segretario comunale, dott. Bruno Busacca Ragioniere capo
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, l'insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione è avvenuto in data 24.03.2025;

2

3

4

- dato atto che ai sensi dell'art 11 del D.P.R. 378 del 24 agosto 1993 "l'organo straordinario di liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della commissione straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990.

Il tesoriere dell'ente versa all'istituto bancario che provvede al servizio di cassa della liquidazione ovvero accredita sull'apposito conto, se tiene il servizio di cassa della liquidazione, tutte le riscossioni che dovesse eseguire in conto dei residui, salvo diversa disposizione dell'organo straordinario di liquidazione.

L'istituto di credito incaricato del servizio di cassa della liquidazione è tenuto a fornire informazioni sui flussi di entrata e di spesa qualora fosse disposto in tal senso dal Ministero del tesoro".

Ritenuto necessario dotare l'Organismo straordinario di liquidazione del Comune di Pozzallo di un servizio di Cassa";

Vista la nota Prot. n.9365 del 09.04.2025 con la quale l'Organismo Straordinario di liquidazione ha chiesto all'Istituto di credito Unicredit SpA, tesoriere del Comune di Pozzallo, la disponibilità a gestire il servizio di cassa per conto dell'OSL;

Vista la nota Prot.n.10145 del 18.04.2025 con cui Unicredit SpA formalmente manifesta la propria disponibilità a gestire il servizio di cassa per conto dell'OSL;

Visto lo schema di convenzione di gestione del servizio di cassa dell'organismo Straordinario di liquidazione del Comune di Pozzallo e la banca Unicredit SpA ;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e successive modifiche e integrazioni;

tutto quanto sopra premesso e considerato

DELIBERA

1. di **PRENDERE ATTO** delle premesse per farne parte integrante e sostanziale;
2. di **APPROVARE** l'allegato schema di convenzione con l'Istituto di credito Unicredit SpA, già Tesoriere del Comune di Pozzallo, per la gestione del servizio di cassa dell'Organismo Straordinario di liquidazione del Comune di Pozzallo;
3. di **DEMANDARE** la sottoscrizione della presente convenzione al Presidente dell'O.S.L.;
4. di **DICHIARARE** la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 24.08.1993 n. 378

Seduta chiusa alle ore 13:15

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dott. Tommaso Mondello

Dott.ssa Chiara Sallemi

Dott. Bruno Busacca

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
--

L'anno 202X il giorno _____ del mese di _____ con la presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge;

tra
da una parte:

- **L’Organo Straordinario di Liquidazione**, rappresentato dal Dr Tommaso Mondello, nella qualità di Presidente della Commissione, nominato con D.P.R. del 14.03.2025 in seguito denominato, per brevità “O.S.L.” presso il Comune di Pozzallo rappresentato dal Sindaco pro Tempore Dott. Roberto Ammatuna ;

e dall'altra:

- UniCredit S.p.A. con sede legale e direzione generale in Milano, (di seguito Istituto e Gestore), con partita iva 00348170101 cap 20154 piazza Gae Aulenti n 3, e sede operativa in Palermo (PA) cap 90141 via G Magliocco 1, rappresentata dal Dr xxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxx il xxxxxxxx nella sua qualità di Procuratore Speciale, giusta procura speciale a rogito del Dr. Pietro Sormani del 17-07-2017, repertorio n° 404226 di seguito anche denominati quali “Parti”,

PREMESSO CHE:

- il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario in data 24.10.2024 con Deliberazione n.50;
- con D.P.R. del 14.03.2025 è stato nominato l’Organo Straordinario di liquidazione nelle persone del Dr.Tommaso Mondello, del Dr. Bruno Busacca e della Dott.ssa Chiara Sallemi;
- l’Organo Straordinario di Liquidazione, nella persona del del Dr.Tommaso Mondello, del Dr. Bruno Busacca e della Dott.ssa Chiara Sallemi, si è formalmente insediato in data 24.03.2025 per come si evince dal proprio verbale n.1 di deliberazione di insediamento in pari data;

VISTI:

- l’art. 255, disciplinante l’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento e l’art. 269, comma 2, disciplinante le modalità applicative della procedura di risanamento, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art. 5 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il “Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati”, secondo il cui disposto l’Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza ad istituire il servizio di cassa della gestione di liquidazione;
- l’art. 11 del D.P.R. nr. 373 del 24/08/1993 per cui l’Organo Straordinario di Liquidazione istituisce il servizio di cassa e stipula con un Istituto Bancario apposita convenzione aprendo un conto intestato “all’Organo Straordinario di Liquidazione”. Per gli Enti Locali, il cui tesoriere è un Istituto di Credito, il servizio di cassa è gestito da quest’ultimo con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le Province ed i Comuni, con firma del Commissario Straordinario di Liquidazione o del Presidente dell’Organo Straordinario di Liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla Tesoreria Unica previste dalla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e s.m.i.;
- la circolare Ministero Interno FL 21/93 del 20 settembre 1993;
- l’art. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/00;

- *la comunicazione inoltrata con PEC del 18.04.2025 dal Public Sector Sicilia della Banca UniCredit S.p.A. sopracitata, con la quale l'Istituto bancario ha manifestato la disponibilità ad espletare il servizio de quo e con PEC del XXXXXXXXXXXXX L'Organismo Straordinario di Liquidazione ha accettato le condizioni che, con deliberazione della Commissione n. X del XXXXXX sono state deliberate l'istituzione del servizio di cassa dell'Organismo Straordinario di Liquidazione presso UniCredit S.p.A., l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa per tre anni con decorrenza data di sottoscrizione della presente convenzione ed è stato autorizzato il Presidente alla firma della suddetta convenzione ed alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari ad essa collegati*

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue in un unico contesto con la superiore narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

Art. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1.1. Il servizio di Cassa dell'Organismo Straordinario di Liquidazione e di gestione dei debiti pregressi dell'Ente viene affidato, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente e per la durata di anni 3 (tre), con possibilità di eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di mesi 6 (sei) su esplicita richiesta da parte della O.S.L. e d'intesa fra le parti, alla Banca UniCredit (di seguito denominato "Cassiere"), che accetta, ed è autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs 01.09.1993, n. 385;

1.2 La gestione del servizio di Cassa si svolgerà in conformità alle vigenti disposizioni legislative, allo statuto ed ai regolamenti dell'Ente, per quanto compatibili, nonché alle condizioni previste dalla presente convenzione.

1.3 Al Cassiere compete la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese ordinate dalla Organismo Straordinario di Liquidazione, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti

1.4 Non è previsto alcun obbligo creditizio.

ART. 2 – COMPETENZA DEL CASSIERE

In relazione alla natura del servizio, il Cassiere resterà estraneo al piano di estinzione dei debiti pregressi dell'Ente, predisposto dall'OSL e, per gli stessi motivi, non sarà tenuto alla compilazione e presentazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 13 del citato D.P.R. 378/93 e all'art. 256, comma 11 del D.Lgs. n. 267/00, adempimenti che saranno curati direttamente dal Commissario nei termini previsti dalla legge.

Art. 3 – RISCOSSIONE ENTRATE

1-Le riscossioni relative alle entrate dell'Ente, sono introitate dal Cassiere, di norma sulla base di ordinativi informatici di incasso emessi dall' O.S.L. secondo lo standard definito dall'AgID, inoltrati al cassiere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia numerati progressivamente e firmati digitalmente dal Presidente dell'O.S.L. o da coloro che, in caso di assenza o di impedimento, legalmente lo sostituiscono.

2- L'O.S.L. si impegna a depositare preventivamente la firma autografa, a fornire gli estremi del Certificato della propria firma digitale e a comunicare le generalità e qualifica dello stesso, nonché tutte le successive variazioni;

3- Per gli effetti di cui sopra il Cassiere si intende impegnato a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse;

4- Gli ordinativi di incasso devono contenere i seguenti elementi:

- la denominazione dell'Ente, con indicazione "Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Pozzallo";
- l'indicazione del debitore, con il codice fiscale;
- l'ammontare della somma da riscuotere in cifre e in lettere;
- la causale del versamento;
- l'eventuale codifica;
- il numero progressivo;
- la data di emissione;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno alla imposta di bollo di quietanza;
- le annotazioni "contabilità fruttifera" o "contabilità infruttifera";
- l'indicazione di eventuali vincoli.

5- Qualora le indicazioni relative al tipo di contabilità da accreditare (fruttifera o infruttifera) siano mancanti, il Cassiere dovrà imputare le riscossioni alla contabilità speciale infruttifera senza che allo stesso possa essere imputata responsabilità per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dall'Ente.

6- A fronte dell'incasso il Cassiere deve rilasciare, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

7- Il Cassiere deve accettare, anche senza preventiva autorizzazione dell'O.S.L., le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore della gestione di competenza dell'O.S.L., rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Organo Straordinario di liquidazione". Di tali incassi, contabilizzati quali somme libere fruttifere, il Cassiere dà immediata comunicazione all'O.S.L., che provvederà alla regolarizzazione mediante emissione dei relativi ordinativi di incasso.

8- Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Cassiere, appena in possesso dell'apposito flusso informativo ricevuto nell'ambito della Tesoreria Unica e Telematica, è tenuto a rilasciare quietanza. L'O.S.L. trasmetterà i corrispondenti ordinativi di incasso a copertura.

9- Il Cassiere, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tesoreria unica, non terrà conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzi.

10. Il Cassiere cura la riscossione pura e semplice dell'Entrata senza obblighi di intimazione di atti legali e di esecuzione contro morosi e senza alcuna responsabilità per il mancato introito di partite, restando sempre a cura dell'O.S.L. la cura di tale adempimento.

11-Relativamente alle somme affluite su eventuali conti correnti postali intestati all'Ente e di competenza della Organismo Straordinario di Liquidazione, e per i quali al cassiere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dalla Organismo Straordinario di Liquidazione mediante emissione di ordinativo al quale deve essere allegata copia inquiry del conto postale comprovante la capienza del conto stesso. Il tesoriere esegue l'ordine di prelevamento mediante emissione di assegno postale ed accredita l'importo corrispondente sul conto di tesoreria.

Art. 4 - PAGAMENTI

1- I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi/mandati di pagamento informatici, individuali o collettivi, emessi dall'O.S.L. secondo lo standard definito dall'AgID, inoltrati al cassiere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia, numerati progressivamente per

esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Presidente dell'O.S.L. o da coloro che, in caso di assenza o di impedimento, legalmente lo sostituiscono

2- L'O.S.L. si impegna a depositare preventivamente la firma autografa ed a fornire gli estremi del proprio Certificato di Firma Digitale dei soggetti di cui al comma precedente, ed a trasmettere le generalità e qualifiche degli stessi, nonché tutte le successive variazioni;

3- Per gli effetti di cui sopra il Cassiere deve intendersi impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello della ricezione delle comunicazioni stesse;

4- L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e secondo le indicazioni fornite dall'O.S.L.

5- I mandati di pagamento devono recare i seguenti elementi:

- la denominazione dell'Ente, Comune di Pozzallo, con indicazione Organismo Straordinario di Liquidazione;
- l'indicazione del creditore, o dei creditori, e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
- l'ammontare della somma dovuta, in cifre e in lettere, e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
- la causale del versamento;
- gli estremi dell'atto che legittima la erogazione della spesa;
- la eventuale codifica;
- il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- le modalità di pagamento;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all' imposta di bollo di quietanza;
- il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione;

6- I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dalla Organismo Straordinario di Liquidazione dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Cassiere

7- Il Cassiere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti delle disponibilità di cassa

8- Il Cassiere dà corso al pagamento dei soli mandati che superino i controlli informatici previste dalle regole tecniche AgID per l'OPI nonché le verifiche sui poteri di firma.

9- Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'O.S.L. In assenza di indicazione specifica, il pagamento verrà effettuato presso i propri sportelli o mediante l'utilizzo di mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

10- I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della ricezione da parte del Cassiere; i mandati devono essere trasmessi al cassiere entro il quinto giorno bancabile precedente alla scadenza.

11- Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardi o danni conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'O.S.L. sul mandato;

12- L'ente dovrà provvedere al ritiro/annullo di eventuali mandati rimasti in giacenza a fine anno; fermo restando che il Cassiere potrà provvedere ad estinguere i mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d' ufficio in assegni circolari , ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale

13- Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti all'esecuzione di ogni pagamento ordinato dalla Commissione ai sensi della direttiva PSD2 sono poste a carico della stessa

14- A seguito dell'esecuzione dell'operazione di pagamento, il Cassiere predisponde ed invia giornalmente come previsto dalle regole tecniche AgID per l'OPI un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell'esecuzione degli ordinativi; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore dell'Ente, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Cassiere.

15- Qualora il pagamento debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa sezione di tesoreria provinciale dello Stato, l'Organismo Straordinario di Liquidazione si impegna a trasmettere i mandati al tesoriere entro il quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, apponendo sui medesimi la seguente annotazione: "da eseguire entro il XXX mediante giro fondi dalla contabilità di questa Commissione a quella di , intestatario della contabilità n.XXX presso la medesima sezione di tesoreria provinciale dello Stato". Il cassiere non è responsabile di una esecuzione di forme ovvero di un ritardo nei pagamenti, qualora la Commissione ometta la specifica indicazione sul mandato, ovvero lo consegni oltre il termine previsto.

16- Il Cassiere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari, qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi disponibili.

ART. 5 DURATA DELLA CONVENZIONE

1- La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed avrà durata per un periodo di anni 3 (tre), decorrenza data di sottoscrizione, con possibilità di eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di mesi 6(sei) su esplicita richiesta da parte della O.S.L. e d'intesa fra le parti.

2- Durante il periodo di validità della presente convenzione, le parti potranno concordare perfezionamenti metodologici ed informatici da apportare alle modalità di svolgimento del servizio, nel rispetto delle disposizioni recate dal Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 267/2000. La formalizzazione dei relativi accordi potrà avvenire anche mediante corrispondenza. Al riguardo, si precisa che restano, in ogni caso, a carico dell'O.S.L. gli oneri e gli adempimenti per l'adesione al sistema SIOPE+ (predisposizione ordinativi, apposizione firma digitale e trasmissione alla piattaforma SIOPE+ di Bankit); resta a carico del Cassiere soltanto la gestione dalla tratta da Bankit al medesimo. Per quanto riguarda, invece, la conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici, rimangono a totale carico dell'O.S.L. gli oneri e gli adempimenti per la generazione dei flussi da conservare, nonché la contrattualizzazione con il conservatore accreditato dall'AGID.

ART. 6 TRASMISSIONE DOCUMENTI

Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono emessi dall'O.S.L. secondo lo standard definito dall'AgiD, saranno trasmessi al cassiere, in ordine cronologico, per il tramite della piattaforma SIOPE + gestita dalla Banca d'Italia.

ART.7 OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL CASSIERE

1- Il Cassiere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa. Deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa, anche in modalità elettronica.

2-Il Cassiere è tenuto a trasmettere all'O.S.L. copia del giornale di cassa e, con la periodicità di cui al successivo art. 11, il conto finanziario. Inoltre, è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa;

3- Nel rispetto delle relative norme di legge, il Cassiere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa.

ART.8 VERIFICHE ED ISPEZIONI

L'OSL ha diritto di procedere, a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, come previsto dagli artt. 223 e 224 del Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Cassiere deve esibire, ad ogni richiesta tutta la documentazione contabile relativa alla gestione della cassa.

ART. 9 GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE ESECUTIVE

Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, le somme di competenza dell'O.S.L. e dell'Ente ai sensi degli artt. 248 e 255 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000.

Al riguardo il Cassiere nella sua qualità di terzo pignorato, si rimetterà alle decisioni del Giudice dell'esecuzione.

Art. 10 TASSI CREDITORI

Ad eventuali depositi di somme non soggette a regime di tesoreria unica viene applicato un tasso creditore pari a 0,001% .

ART. 11 RESA DEL CONTO FINANZIARIO

Il Cassiere, entro il termine del 30 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, coincidente con l'anno solare, rende all'OSL, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. 174/2016, il conto del Cassiere.

ART.12 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

1- Il Cassiere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente, rientranti nella competenza della gestione di liquidazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli;

2-Per i prelievi dei titoli si seguono le procedure stabilite dal regolamento di contabilità dell'Ente.

ART. 13 DISPONIBILITÀ RESIDUA DI CASSA

La disponibilità di cassa, eventualmente residua dopo il pagamento dei debiti sarà versata su disposizione dell'O.S.L. alla Tesoreria comunale entro 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione, con contestuale comunicazione all'Ente.

ART. 14 SITUAZIONE FINALE DI CASSA

1- Il Cassiere trasmetterà a mezzo PEC all'O.S.L., ad ultimazione delle operazioni di liquidazione e su comunicazione dell'avvenuta approvazione della deliberazione concernente il rendiconto della gestione stessa, la situazione contabile riferita al saldo di cassa;

2- La mancanza di rilievi da parte dell'O.S.L., che dovranno pervenire a mezzo PEC, nel termine di 15 giorni dal ricevimento delle situazioni periodiche e dei relativi documenti, equivarrà a tacito benessere per le risultanze contabili accertate dal Cassiere in base ai documenti trasmessi.

ART.15 COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI GESTIONE

1-Per il presente servizio di gestione e tenuta conto l'O.S.L. corrisponderà all'Istituto cassiere un compenso annuo di euro duemilacinquecento (2.500/00)oltre IVA se dovuta; e per L'emissione della fattura elettronica L'OS.L. si farà carico di comunicare il C.U. U. e/o ogni altro elemento necessario.

2-Il Cassiere ha diritto al rimborso, da effettuarsi con periodicità trimestrale/semestrale/annuale , delle spese postali, di bollo e di qualsiasi altra spesa non ripetibile nei confronti di terzi e sostenuta per l'espletamento del servizio. Il tesoriere procede, pertanto, di propria iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo all'O.S.L. apposita nota-spese. L'O.S.L. si impegna ad emettere i relativi mandati a copertura

3- Per l'attivazione e la gestione del servizio di remote banking, l'O.S.L. non corrisponderà alcun compenso;

4- Per le operazioni di pagamento effettuate tramite bonifico l'O.S.L. corrisponderà una

commissione di euro quattro (euro 4,00) su altre Banche ed euro quattro (euro 4,00) su ns. Banca.
5- Ogni eventuale servizio aggiuntivo dovrà essere concordato tra le parti.

ART.16 GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Il Cassiere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso eventualmente trattenuti in deposito ed in consegna per conto del Commissario Straordinario di Liquidazione, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

ART.17 IMPOSTA DI BOLLO

- 1- L'O.S.L. si impegna a riportare, in conformità alle disposizioni di legge sull'imposta di bollo, su tutti i documenti di cassa l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento, devono riportare la predetta annotazione.
- 2- Le parti si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all'OPI non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall'Ente, il Cassiere non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione dei codici o delle descrizioni appropriati, l'Ente si impegna a rifondere al Cassiere ogni pagamento inerente le eventuali sanzioni.

ART.18 SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

- 1- Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente, in caso di obbligo di legge, sono carico della Commissione che dichiara di assumerne l'onere. Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986. La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC.
- 2- Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale – autorizzazione Agenzia delle Entrate di Roma 1 n.143106/07 rilasciata il 21.12.2007.

Art. 19 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Ente e il Cassiere si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP - Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici) paragrafo 4.2, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento.

Art.20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.

2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l'Ente e il Cassiere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.

3. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Cassiere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto tramite apposito contratto denominato DPA (Data Processing Agreement) che è parte integrante della presente convenzione.

Art. 21 RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla Legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

ART. 22 DOMICILIO DELLE PARTI

1-Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'O.S.L. ed il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi di seguito indicate:

- per l'O.S.L.: Pozzallo Piazza Municipio n.1 – presso il Municipio di Pozzallo, pec: osl.comune.pozzallo.rg@pec.it.
- per il Cassiere: UniCredit S.p.A. Via Generale Magliocco, 1- 90141 Palermo.
- 2- Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione, il Foro competente deve intendersi quello di Ragusa.

Per L'O.S.L. del Comune di Pozzallo

Per l'Istituto Cassiere

Il Presidente - Dr. Tommaso Mondello

ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

Il presente Accordo sul Trattamento dei Dati Personali, predisposto sul modello delle Clausole Contrattuali Tipo emanate dalla Commissione Europea in data 4 giugno 2021, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto e viene stipulato tra

- (i) [inserire il nome del titolare del trattamento-Ente pubblico] con sede legale in [inserire l'indirizzo] ("Titolare"); e
- (ii) UniCredit S.p.A. con sede legale in Piazza Gae Aulenti 3, Tower A, 20154 Milano ("Responsabile");
- (di seguito denominati singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti").

SEZIONE I

Clausola 1

Scopo e ambito di applicazione

a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'Allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2018/1725.

c) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'Allegato II.

d) Gli allegati da I a III costituiscono parte integrante delle clausole.

e) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725.

f) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725.

Clausola 2

Invariabilità delle clausole

a) Le Parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.

b) Ciò non impedisce alle Parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3

Interpretazione

a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel Regolamento (UE) 2016/679 o nel Regolamento (UE) 2018/1725, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.

b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725, rispettivamente.

c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e/o dal Regolamento (UE) 2018/1725, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

SEZIONE II

Clausola 5

Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 6

Obblighi delle parti

6.1 Istruzioni

a) Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.

b) Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare del trattamento violino il Regolamento (UE) 2016/679 e/o il Regolamento (UE) 2018/1725, le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

6.2 Limitazione delle finalità

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del Titolare del trattamento.

6.3 Durata del trattamento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

6.4 Sicurezza del trattamento

a) Il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

b) Il Responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il Responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

6.5 Dati sensibili

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

6.6 Documentazione e rispetto

a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

b) Il Responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

c) Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal Regolamento (UE) 2016/679 e/o dal Regolamento (UE) 2018/1725. Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento.

d) Il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

6.7 Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento

a) **AUTORIZZAZIONE GENERALE SCRITTA:** Il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento, sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco, riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento, con un anticipo di almeno trenta (30) giorni solari, dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

b) Qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento, conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto, a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725.

c) Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

d) Il Responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

e) Il Responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

6.8 Trasferimenti internazionali

a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725.

b) Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 6.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo

2, del Regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 7

Assistenza al titolare del trattamento

a) Il Responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare del trattamento.

b) Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il Responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del Titolare del trattamento.

c) Oltre all'obbligo di assistere il Titolare del trattamento in conformità della clausola 7, lettera b), il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento:

1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati»), qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti, qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio;

3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;

4) gli obblighi di cui all'articolo 32 Regolamento (UE) 2016/679 e/o agli articoli 33 e da 36 a 38 del Regolamento (UE) 2018/1725.

d) Le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 8

Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento coopera con il Titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del Regolamento (UE) 2018/1725, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento.

8.1 Violazione riguardante dati trattati dal Titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo, dopo che il Titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità all'articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 34, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2018/1725, devono essere indicate nella notifica del Titolare del trattamento e includere almeno:

1) la natura dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempire, in conformità all'articolo 34 del Regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2018/1725, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

8.2 Violazione riguardante dati trattati dal Responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);

b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;

c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il Responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al Titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del Regolamento (UE) 2018/1725.

SEZIONE III

Disposizioni Finali

Clausola 9

Inosservanza delle clausole e risoluzione

a) Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

b) Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725;

3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725.

c) Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 6.1, lettera b), il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

d) Dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

Firme per il Titolare

Firmato da [inserire il nome del Titolare]:

Nome:

Titolo:

Data:

Firma: _____

Firma per il Responsabile

Firmato da [inserire il nome del Responsabile]:

Nome:

Titolo:

Data:

Firma: _____

ALLEGATO I

Elenco delle parti

Titolare/i del trattamento:

[Identità e dati di contatto del/dei Titolari del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro Responsabile della protezione dei dati]

1. Nome:

Indirizzo:

Nome, qualifica e dati di contatto del referente:

Responsabile della protezione dei dati

Dati di contatto:

Nome/Ufficio:

Indirizzo:

Email:

Pec:

Firma e data di adesione:

Responsabile/i del trattamento [Identità e dati di contatto del/dei Responsabili del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro responsabile della protezione dei dati]

1. Nome: UniCredit S.p.A.

Indirizzo: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A, 20154 Milano

Nome, qualifica e dati di contatto del referente:

Responsabile della protezione dei dati

Dati di contatto:

UniCredit S.p.A.

Data Protection Office

Piazza Gae Aulenti 1
20154 Milan - Italy

Indirizzo PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu

Indirizzo Email: Group.DPO@unicredit.eu

Firma e data di adesione:

ALLEGATO II

Descrizione del trattamento

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

Fruitori del servizio di tesoreria quali: clienti che intrattengono rapporti con Unicredit S.p.A. per i servizi d'itesoreria, personale dipendente, lavoratori autonomi, fornitori, cittadini, soggetti o organismi pubblici

Categorie di dati personali trattati

- nome e cognome del versante/debitore/creditore
- dati contenuti nella causale del versamento
- Codice fiscale del versante/debitore/creditore
- residenza anagrafica del versante/debitore/creditore
- IBAN del creditore

Dati sensibili trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.

Non sono trattati dati sensibili

Natura del trattamento

Svolgimento di operazioni di trattamento necessarie per l'erogazione dei soli servizi di tesoreria per conto del Titolare come previsto dal Contratto

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento

Esecuzione dei soli servizi di tesoreria come previsto dal Contratto

Durata del trattamento

UniCredit S.p.A. tratterà i dati personali a cui avrà accesso nell'ambito del servizio di tesoreria per tutta la durata dell'erogazione del servizio di tesoreria medesimo. A partire dalla data di cessazione del servizio di tesoreria, UniCredit S.p.A. conserverà, in qualità di Titolare autonomo, i dati personali precedentemente trattati per l'ulteriore periodo di undici (11) anni, tempistica che tiene conto del termine prescrizione decennale stabilito per finalità difensive (ex art. 2946 c.c.) e contabili (ex art. 2220 c.c.) e dell'ulteriore anno previsto per ragioni fiscali e tributarie (ex D.P.R. n. 600/1973).

Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento.

Sub-responsabile

Non vi sono sub responsabili

ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, è tenuto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il Responsabile, in allineamento con il Titolare, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano in grado di ridurre il rischio di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, nonché a ridurre il trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

In particolare, il Responsabile si impegna a:

- 1) Adottare le misure tecniche e organizzative di cui all'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati. Tali misure comprendono, tra le altre, ove applicabili:
 - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

- 2) Garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai dati personali del Titolare, sia stato adeguatamente istruito in tema di responsabilità e riservatezza dei dati personali. In tale prospettiva il Responsabile attua un programma formale di formazione e sensibilizzazione dei dipendenti per rendere consapevole il personale delle politiche relative alla sicurezza dei dati.

- 3) In caso di violazione dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), darne comunicazione al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore da quando ne è venuto a conoscenza con ragionevole certezza. Il Responsabile deve altresì raccogliere e fornire al Titolare le seguenti informazioni:
 - una descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Resta inteso tra le parti che il Responsabile non notificherà al Titolare casi in cui il dato violato sia inutilizzabile e quindi non si configuri alcun rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.